



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'USO E LA
CONCESSIONE DEL
GIARDINO ARESE BORROMEO

Approvato con deliberazione di C.C. N. 25 del 31.03.2022

Sommario

PREMESSE	3
Art. 1 - Apertura e chiusura	3
Art. 2 - Fruizione.....	4
Art. 3 - Attività consentite: principi generali	4
Art. 4 - Autorizzazioni	5
Art. 5 - Giochi e attività sportive sulle aree verdi calpestabili	6
Art. 6 - Accesso agli animali	6
Art. 7 - Accesso di veicoli.....	6
Art. 8 - Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi	7
Art. 9 - Sanzioni.....	8
Art. 10 - Vigilanza e osservanza del regolamento	9
Art. 11 - Disposizioni finali	9

PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e fruizione al Giardino Arese Borromeo, secondo i principi sanciti dall'art. 9, comma 2, della Costituzione e della Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA, (Carta di Firenze - 1982), in conformità alle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e con l'ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dall'art. 10, comma 4, lettera f), ed all'art. 136, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Giardino Arese Borromeo, in quanto riconosciuto di interesse artistico o storico:

- a) è un patrimonio di interesse pubblico e fa parte del paesaggio e del patrimonio culturale, storico ed artistico della Nazione;
- b) è un bene paesaggistico, culturale e ambientale di primaria importanza, atto a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative, ricreative e di salute pubblica;
- c) è un prezioso ecosistema caratterizzato da elevata biodiversità;
- d) è un luogo di incontro, socialità e crescita culturale per le persone di tutte le generazioni.

In qualità di pertinenza di Palazzo Arese Borromeo, il Giardino Arese Borromeo è stato riconosciuto di "importante interesse" dal Ministero della Pubblica Istruzione per la prima volta nel 1913 (vincolo reiterato nel 1951 sempre dal medesimo ministero ai sensi della Legge n.1089/1939).

Art. 1 - Apertura e chiusura

1. Il Giardino Arese Borromeo è aperto al pubblico secondo orari e modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati agli ingressi. L'Amministrazione provvede a garantirne l'apertura e la chiusura tramite la collaborazione di associazioni o altri soggetti pubblici o privati.
2. Le variazioni agli orari di apertura e chiusura, di accesso o la chiusura temporanea per calamità o per esigenze di pubblica sicurezza sono disposte esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.
3. Fermo quanto previsto al punto 2 del presente articolo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il giardino può essere chiuso parzialmente e/o integralmente al pubblico per quanto segue:
 - a) in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli organi competenti;
 - b) in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli Uffici comunali preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, e sulla loro prevedibile durata;
 - c) nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;

d) per esigenze di servizio, di ordine pubblico, sanitarie e di sicurezza.

Art. 2 - Fruizione

1. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi.
2. I frequentatori devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali e architettonici, della pulizia delle aree e del benessere degli animali.
3. All'interno del parco storico il visitatore deve rispettare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il giardino.
4. Il Giardino Arese Borromeo, nel rispetto della legge e del presente regolamento, è a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche e sociali, fisico-motorie, per il riposo, per lo studio e l'osservazione della natura. Tali attività non devono arrecare disturbo ad altri frequentatori né cagionare danni o mettere a rischio la conservazione e l'integrità dell'ambiente naturale, la flora, la fauna, nonché le architetture ivi presenti.
5. Nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento, e segnalate nel parco con apposita cartellonistica, è consentito calpestare il tappeto erboso, sedersi e consumare cibi e bevande, anche eventualmente utilizzando coperte e tovaglie. Non è concesso allestire zone di pic nic con alcuna tipologia di attrezzatura, quali a titolo esemplificativo barbecue, tavoli, sedie, ecc..
Quanto previsto nel presente articolo dovrà essere svolto nel rispetto e nella cura del giardino stesso.
6. Nell'ambito di iniziative organizzate dal Comune di Cesano Maderno o con il suo Patrocinio, sono autorizzabili attività che comportano l'utilizzo di porzioni di aree verdi altrimenti non calpestabili ai sensi del presente Regolamento, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo.
7. Al fine di salvaguardare il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico del giardino storico, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, è vietato inoltre causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno del parco storico e ai cancelli di ingresso.

Art. 3 - Attività consentite: principi generali

1. Le attività promovibili all'interno del Giardino Arese Borromeo, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:

- a) essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
 - b) soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
 - c) essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
 - d) essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesaggistico.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 4 le attività sono distinte in:
- a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale del giardino, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
 - b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;
 - c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.
3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:
- a) in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
 - b) in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
 - c) in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali.
4. L'accesso è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati. È fatto altresì divieto di effettuare qualsiasi propaganda, ivi compresa quella politica e religiosa.
5. La questua è vietata sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi autorizzazioni per la raccolta fondi a fini benefici.

Art. 4 - Autorizzazioni

1. Coloro che hanno interesse a svolgere attività temporanee diverse dall'ordinaria fruizione all'interno del giardino storico (eventi culturali, sportivi o ambientali, riprese e foto cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, ecc.), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono presentare all'Ufficio Cultura e valorizzazione palazzi storici, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'evento, la richiesta di autorizzazione, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno.
2. Verificata la disponibilità delle aree richieste, l'Ufficio competente rilascerà apposita autorizzazione dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito dal tariffario dei servizi comunali, approvato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le riprese foto e video nel Giardino in occasione di cerimonie, quali matrimoni e unioni civili, sono concesse a titolo gratuito dietro apposita autorizzazione, a seguito di richiesta degli interessati tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno.
4. Per la regolamentazione delle concessioni per l'uso di spazi all'interno del Giardino si rimanda al Capo I, artt. 1 – 19, del "Regolamento per l'accesso, l'uso e la concessione degli spazi di Palazzo e Giardino Arese-Borromeo", approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.06.2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 19.04.2011.

Art. 5 - Giochi e attività sportive sulle aree verdi calpestabili

1. Negli spazi verdi calpestabili è consentito il solo gioco dei bambini sotto i sei anni, che sono sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che vi sono tenute a norma del codice civile. Le attività sono consentite purché non arrechino disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causino danni alla vegetazione, agli animali, alle infrastrutture, agli immobili e agli elementi storico-monumentali inseriti all'interno del parco.
2. Sono vietati i giochi di gruppo e di movimento che possano danneggiare il manto erboso, come ad esempio il gioco del pallone e altri giochi di squadra sportivi.

Art. 6 - Accesso agli animali

1. Al fine di tutelare le presenze storiche, architettoniche e culturali, oltre che i camminamenti, la vegetazione e le alberature presenti nel Giardino, è fatto divieto assoluto di introdurre cani e altri animali di compagnia, di qualsiasi taglia, anche se al guinzaglio, ad eccezione dei *service dogs*.

Art. 7 - Accesso di veicoli

1. All'interno del Giardino Arese Borromeo, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore e biciclette.
2. È fatta eccezione per i veicoli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su aree e tragitti predeterminati, nel rispetto della vegetazione, della fauna e degli utenti nei limiti rispettivamente indicati:
 - a) moto-carrozzelle per il trasporto di persone con disabilità;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi della Polizia locale e delle autorità di pubblica sicurezza;
 - d) mezzi comunali competenti per la manutenzione;

- e) mezzi di supporto allo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, nonché di strutture e architetture in esso inseriti;
 - f) mezzi di supporto alla pulizia del giardino e al ritiro rifiuti nei cestini;
 - g) mezzi destinati al carico/scarico, qualora siano autorizzati nell'ambito di manifestazioni programmate nel Giardino o nel Palazzo e limitatamente al tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni;
 - h) mezzi a supporto dei servizi di guardiania e gestione accessi al parco;
 - i) tricicli e biciclette per bambini di età inferiore a sei anni.
3. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo, ossia con una velocità massima di 10 km/h.

Art. 8 - Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi

1. Nel Giardino è vietato:
- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) gettare al suolo fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi o ledere il decoro del Giardino;
 - c) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;
 - d) abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) effettuare la distribuzione di volantini e di qualsiasi altro materiale di facile dispersione nell'ambiente;
 - f) effettuare scavi non autorizzati;
 - g) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - h) danneggiare e imbrattare la segnaletica e le architetture;
 - i) sradicare, raccogliere e/o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - j) asportare cartellini di identificazione degli alberi;
 - k) calpestare le aiuole;
 - l) catturare e molestare gli animali ivi presenti, compreso dare da mangiare ai piccioni o a pesci e tartarughe presenti nel laghetto e nelle fontane. È vietata altresì l'introduzione di nuovi animali selvatici;
 - m) pescare nei laghi e laghetti, abbandonare qualsiasi cosa o animale (pesci, anfibi o rettili), immergersi o lavarsi o immergere o lavare cose nelle vasche delle fontane e nel laghetto;
 - n) qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza e il benessere e lo svago degli altri fruitori;

- o) scavalcare transenne poste a protezione di strutture, prati e comunque entrare nelle aree interdette al pubblico e come tali segnalate;
 - p) circolare con veicoli a motore non autorizzati;
 - q) produrre rumori molesti;
 - r) frequentare il giardino in abbigliamento discinto, a torso nudo e/o in costume da bagno, assumere atteggiamenti contrari alla decenza;
 - s) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
 - t) effettuare iniziative o eventi, esercitare forme di commercio e di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
 - u) collocare tavoli, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi;
 - v) campeggiare o pernottare;
 - w) occupare, anche in via temporanea, il suolo con attrezzature sportive o altro senza la preventiva autorizzazione;
 - x) occupare in modo permanente i viali e i tappeti erbosi o dislocare oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri fruitori.
2. Nel parco storico sono vietati inoltre i seguenti utilizzi impropri:
- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
 - b) appendere o agganciare agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere mediante l'uso di supporti che possano arrecarvi danno;
 - c) mettere a dimora e/o spostare piante senza autorizzazione dell'Ufficio Ambiente competente;
3. Non è consentito, a tutela della propria incolumità, sostare sotto alberi e/o in loro prossimità in caso di forte vento, temporali e nevicate.

Art. 9 - Sanzioni

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa, determinata nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689.
2. La medesima, dovrà, inoltre, risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

3. Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento igiene urbana approvato con D.C.C. n. 68 del 7.07.2021, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

Art. 10 - Vigilanza e osservanza del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica, in tutte le aree sottoposte al presente Regolamento comunale, per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del Regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra e sostituisce le norme di altri regolamenti comunali con esso incompatibili.
2. Il Capo II (artt. 20 – 36) del "Regolamento per l'accesso, l'uso e la concessione degli spazi di Palazzo e Giardino Arese-Borromeo", approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.06.2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 19.04.2011, è abrogato.

Allegato:

- *Aree verdi calpestabili.*



AREE VERDI CALPESTABILI VILLA BORROMEO
▨ Aree Verdi Calpestabili Giardino Borromeo
Visura Satellite